L'ANOMALIA DEL DIFENSORE CIVICO

di Carlo Guarnieri

Nel nostro Paese il rapporto tra i cittadini e la pubblica amministrazione è sempre stato conflittuale: l'impressione prevalente è che essa si muova con lentezza e con logiche oscure.

Anche il processo di moralizzazione iniziato a Milano negli anni '90 in risposta al malaffare e alla corruzione dilaganti, ha contribuito a rafforzare simili radicate certezze.

Queste sollecitazioni, e altre di natura politica, hanno impresso un'accelerazione, nell'ultimo decennio, al rinnovamento della vita pubblica italiana. In questo contesto deve essere letta l'introduzione, avvenuta con L. n. 142/90, del difensore civico.

Il controllo sull'attività amministrativa, la partecipazione all'azione amministrativa, la partecipazione all'azione amministrativa e la difesa del cittadino in tutti quei casi in cui al suo interesse non corrisponda una piena tutela giurisdizionale sono i tratti caratterizzanti di questa figura cui è assicurato, per il raggiungimento di questi scopi, l'accesso agli atti e ai documenti.

La competenza all'elezione viene dagli Statuti rimessa, quasi sempre, al Consiglio che dovrà pronunciarsi con una maggioranza qualificata. È interessante notare come, a fronte della progressiva eliminazione dei controlli sugli atti, sia rimasto in piedi quello esercitato dal difensore civico su alcune tipologie di deliberazioni quando a farne richiesta siano un numero qualificato di consiglieri. Si tratta di un controllo "anomalo" perché la conseguenza non può essere, in alcun caso, l'annullamento.

Inoltre, può, un organo nominato dallo stesso ente che deve controllare, svolgere le sue funzioni in maniera libera ed indipendente? E ancora, il difensore civico possiede sempre la necessaria competenza giuridica? E che dire del ruolo delle minoranze?

Per tali ragioni questo tipo di controllo suscita qualche perplessità.

È allora auspicabile, da un lato, che il legislatore renda obbligatoria l'istituzione del difensore civico così rimuovendo la disparità che si è venuta a creare tra chi si è dotato di questa figura(e che, quindi, è potenzialmente sottoposto al menzionato controllo) e gli Enti che hanno scelto di non farlo e, dall'altra, che gli Statuti ne definiscano meglio il ruolo, le funzioni, i poteri, i casi di revoca e di incompatibilità richiedendo, tra i requisiti, un'adeguata formazione giuridica. Sarebbe, altresì, opportuno che le minoranze fossero coinvolte ancor più che oggi nel procedimento di nomina (e eventuale revoca) attraverso la previsione del "gradimento" su di una rosa di nomi predisposta dall'organo esecutivo senza perciò far venire meno il ruolo di "interlocutore" attribuito, in via privilegiata, al Consiglio.

In tal modo il difensore civico potrebbe diventare una figura centrale nell'assetto organizzativo degli Enti locali senza che lo si consideri, come spesso avviene, di parte.